

Sisma Abruzzo Chiarimenti sulle modalità per il versamento tributi sospesi

La legge 12 novembre 2011, n.183 (legge di stabilità 2012) ha previsto che il versamento dei tributi sospesi in seguito al sisma del 6 aprile 2009 avvenga, in un numero massimo di centoventi rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2012, nella misura del 40% al netto dei versamenti già eseguiti.

I codici tributo da utilizzare sono quelli ordinariamente previsti per le diverse tipologie impositive.

Al riguardo si chiarisce che è possibile, se risulta più agevole per il contribuente, effettuare i versamenti relativi alle dichiarazioni rimaste sospese senza l'indicazione del mese di riferimento e senza la distinzione tra acconto e saldo ovvero della periodicità dei versamenti.

In tale ottica, con riferimento a ciascun anno d'imposta, si indicano di seguito le semplificazioni che si possono prevedere per i versamenti più ricorrenti relativi all' "autoliquidazione":

- **IVA** – è possibile utilizzare il codice tributo 6099, previsto per il saldo, anche per i versamenti periodici e per l'acconto;
- **IRPEF** – indipendentemente che si tratti di versamenti di acconti o saldi sospesi è possibile utilizzare sempre il codice tributo 4001 previsto per il saldo dell'Irpef;
- **IRAP** - è possibile utilizzare il codice tributo 3800 indipendentemente che si tratti di versamento in acconto o a saldo dell'Irap;
- **Addizionale regionale all'IRPEF** – il codice da utilizzare è il 3801;
- **Addizionale comunale all'IRPEF** - è possibile utilizzare il codice tributo 3844 indipendentemente che si tratti di versamento in acconto o a saldo;
- **IRES** - indipendentemente che si tratti di versamenti di acconti o saldi sospesi è possibile utilizzare sempre il codice tributo 2003 previsto per il saldo dell'IRES;

Si precisa che, in linea generale, il versamento dell'acconto deve essere effettuato con lo specifico codice tributo se il saldo non è stato sospeso.

Nella compilazione del modello F24 dovranno, inoltre, essere indicati:

- nel campo "anno di riferimento", l'anno d'imposta al quale si riferisce il versamento, espresso nella forma "AAAA";

- nel campo “rateazione/mese rif.”, che va compilato solo se richiesto, il valore “0101”. Al riguardo, si chiarisce che non vi è necessità di indicare nel modello F24 le informazioni sulla rateazione in 120 rate.

Relativamente ai sostituti d’imposta che provvedono, su richiesta dei dipendenti, al riversamento dei tributi sospesi dovuti da questi ultimi, si riportano di seguito le semplificazioni delle modalità di compilazione dei modelli F24 che è possibile prevedere:

- **Ritenute su retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio** - tenuto conto che i versamenti dovuti dai dipendenti possono derivare dalla sospensione delle ritenute oppure dalla dichiarazione dei redditi presentata mediante modello 730 ovvero modello Unico PF e che il sostituto d’imposta non è tenuto a conoscere se le somme da versare per conto del dipendente derivino dal CUD ovvero dal modello 730 o dal modello Unico PF, i versamenti devono essere effettuati utilizzando il codice 1001;
- **Ritenute su emolumenti arretrati** – utilizzare il codice tributo 1002;
- **Addizionale regionale all’IRPEF - sostituti d’imposta** - tenuto conto che i versamenti dovuti dai dipendenti possono derivare dalla sospensione delle ritenute oppure dalla dichiarazione dei redditi presentata mediante modello 730 ovvero modello Unico PF e che il sostituto d’imposta non è tenuto a conoscere se le somme da versare per conto del dipendente derivino dal CUD ovvero dal modello 730 o dal modello Unico PF, i versamenti devono essere effettuati utilizzando il codice 3802;
- **Addizionale comunale all’IRPEF - sostituti d’imposta** - tenuto conto che i versamenti dovuti dai dipendenti possono derivare dalla sospensione delle ritenute oppure dalla dichiarazione dei redditi presentata mediante modello 730 ovvero modello Unico PF e che il sostituto d’imposta non è tenuto a conoscere se le somme da versare per conto del dipendente derivino dal CUD ovvero dal modello 730 o dal modello Unico PF, i versamenti devono essere effettuati utilizzando il codice 3848 indipendentemente che si tratti di versamento in acconto o in saldo.

Si precisa che i versamenti relativi alle rate vanno effettuati distintamente dagli ordinari versamenti relativi alle ritenute del mese nonostante l’identità del codice tributo e del mese/anno di riferimento. Pertanto, vanno compilare due distinte righe del modello F24. Ad esempio:

Per la rata trattenuta nel gennaio 2012 relativa all’IRPEF sospesa, nel modello F24 va indicato:

- codice tributo: 1001
- mese: 1
- anno 2012

Per le ritenute relative al mese di gennaio 2012, nel modello F24 va indicato:

- codice tributo: 1001
- mese: 1
- anno 2012.

Si segnala, infine, che utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia è possibile effettuare contestualmente un numero elevato di versamenti senza la necessità di compilare distinte deleghe di pagamento.